

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO

29/30 APRILE 2016

Istruzioni per l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza

La Banca Popolare di Milano ("BPM"), con avviso pubblicato il 14 marzo 2016 sul sito *internet* www.gruppobpm.it e pubblicato per estratto, in pari data, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi", ha convocato per il 29/30 aprile 2016 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza, ai sensi degli articoli 47 e 63 dello Statuto sociale, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e alla determinazione del relativo compenso.

Si precisa che tutta la documentazione relativa alla presentazione delle liste, nonché tutta la documentazione alla stessa allegata, deve essere compilata in modo chiaro e leggibile in tutti i campi richiesti e i *curricula* presentati dai candidati devono essere idonei per la pubblicazione.

Le presenti istruzioni costituiscono uno strumento utile per l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza; le stesse non sostituiscono le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e le disposizioni statutarie, le quali dunque si intendono qui integralmente richiamate.

Ciò premesso, si sintetizzano, di seguito, le informazioni utili alla presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza, ai requisiti dei candidati stessi e alle modalità di nomina dell'organo.

1 Diritto alla presentazione delle liste

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza possono essere presentate da:

- (i) almeno n. 300 Soci iscritti al Libro Soci da almeno 90 giorni rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 29 gennaio 2016), oppure,
- (ii) Soci, iscritti al Libro Soci da almeno 90 giorni rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 29 gennaio 2016), che singolarmente o congiuntamente rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, oppure,
- (iii) Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") – anche non Soci – che detengano una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale.

Ciascun Socio o OICVM può presentare o concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata per nessuna delle liste.

Ciascun presentatore della lista dovrà richiedere all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni la comunicazione/certificazione di cui all'articolo 83-*quiquies* del D.Lgs. 58/98 e al connesso "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificati, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione della lista.

2 Compilazione e composizione delle liste

Le liste dovranno indicare i candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza mediante un numero progressivo (i primi tre candidati della lista che risulterà aver ottenuto il maggior numero di voti in sede assembleare rivestiranno, rispettivamente, le cariche di Presidente e di Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza).

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si ricorda che tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; in deroga, possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a Socio (fermo restando che il mancato accoglimento di tale domanda costituisce causa di decadenza del Consigliere).

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare (per i dettagli, si rinvia all'**Allegato 1** al presente documento: *"Requisiti dei Consiglieri di Sorveglianza"*).

In proposito, si fa in ogni caso presente quanto segue.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM;
- c) gli amministratori di società controllate dalla BPM;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM;
- e) coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate, ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Banca o ai soggetti di cui alle lettere b), c) e d), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Si fa altresì presente che:

- ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/11, convertito in L. 214/11, recante disposizioni in merito "alle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari", i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari non possono assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti (c.d. **divieto di interlocking**);
- la Legge 120/11 e relativa disciplina regolamentare (vedi allegato Allegato 1: Legge 12 luglio 2011 n. 120 e articolo 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) implica che ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre sia composta in modo tale da assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In proposito, si fa presente che, in applicazione della legge, al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari almeno a un terzo dei Consiglieri di Sorveglianza che saranno eletti dall'Assemblea (c.d. **equilibrio tra generi**).

Inoltre, fermi restando i requisiti richiesti per la carica dalla legge e dai regolamenti, ai sensi di Statuto:

- (i) **tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza** devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore a un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) **almeno cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza** devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) **almeno tre componenti del Consiglio di Sorveglianza** devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In proposito, a pena di inammissibilità della lista:

- **in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici**, la lista stessa dovrà contenere almeno n. 5 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 3 candidati iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
- **in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre**, la lista deve contenere almeno n. 2 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 1 candidato iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
- **in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre**, tale lista deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla vigente normativa.

3 Termine di presentazione e documentazione da allegare alle liste

Le liste dovranno essere depositate – corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa e dal Regolamento Assembleare – **entro lunedì 4 aprile 2016**, ultimo giorno utile, con le seguenti modalità (alternative fra loro):

- deposito presso la sede sociale della Banca (Segreteria di Presidenza) in Piazza Filippo Meda n. 4, Milano, nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure,
- trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it (in tale ipotesi si raccomanda di far pervenire alla Banca la documentazione cartacea originale entro il giorno precedente a quello dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro e non oltre il 28 aprile 2016).

A pena di inammissibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99, e successive modifiche), le liste di candidati all'atto della presentazione dovranno essere corredate:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei sottoscrittori delle liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta (utilizzando l'apposito modulo disponibile a richiesta presso la Segreteria Soci della Banca);
- (ii) da copia della comunicazione/certificazione di cui all'articolo 83-quinquies del D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione della lista da parte di ciascun sottoscrittore. Detta documentazione potrà essere trasmessa anche successivamente e comunque entro il termine di pubblicazione delle liste (che avverrà a cura della Banca l'8 aprile 2016);
- (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curriculum vitae* di ciascun candidato). In proposito si ricorda che secondo quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Sorveglianza comprenda un *curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ottimale fornite dal Consiglio di Sorveglianza. A tal proposito si fa presente che il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza previsto dalla sopramenzionata normativa – riportante le analisi circa la composizione quantitativa ottimale dell'organo e i profili ideali (in termini di professionalità, indipendenza, e di genere) dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza – sarà messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale e sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione Assemblea dei Soci 29/30 aprile 2016, in tempo utile per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza. Si raccomanda pertanto di tenere in debita considerazione le analisi effettuate nel predetto documento ai fini della scelta dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza e della composizione delle liste di candidati;
- (iv) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e/o l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei conti e l'esercizio di attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (cfr. **"Allegato 2"** al presente documento: *"Modello di dichiarazione"*);
- (v) dall'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte da ciascun candidato in altre società anche ai fini dell'informativa di cui all'articolo 2400, comma 4, cod. civ. (cfr. **"Allegato 3"** al presente documento: *"Modello elenco incarichi"*). In proposito, si ricorda che i componenti il Consiglio di Sorveglianza sono tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti di cui agli articoli 144-duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti Consob.

Milano, 10 marzo 2016

All. c.s.

“Allegato 1”
“Requisiti dei Consiglieri di Sorveglianza”

Requisiti Statutari

Articolo 47
(...)

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio (...), fermo restando che il mancato accoglimento della domanda, al termine del procedimento previsto dal medesimo articolo 11, costituisce causa di decadenza del consigliere.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;
- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- (iv) al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo di società quotate in mercati regolamentati.

* * *

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”)

Articolo 26

Esponenti aziendali

- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
- 2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
 - a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
 - b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
 - c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
 - d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
 - e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
 - f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

La nuova disciplina dell'articolo 26 TUB sopra riportata si applicherà non appena emanata la disciplina attuativa prevista dall'articolo 2, comma 7 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

* * *

Decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione

(...)

Articolo 3

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 4

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
 - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Articolo 5

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Articolo 6

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Articolo 7

Norme transitorie

1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate

Articolo 1

Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Articolo 2

Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 3

Accertamento dei requisiti

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.
2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 4

Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Articolo 5

Norma transitoria

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

* * *

Decreto-legge n. 201/11 come convertito dalla Legge n. 214, 22 dicembre 2011

Articolo 36

Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
- 2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.
- 2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Vedi anche documento congiunto Banca d'Italia/Consob/ISVAP "Criteri per l'applicazione del divieto di *interlocking* (articolo 36 D.L. "Salva Italia") del 20.04.2012 e documenti connessi.

* * *

Si riporta il testo dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. applicabile, in quanto compatibile (vedi articolo 10.C.1. lett. b), al componente del Consiglio di Sorveglianza.

3. Amministratori indipendenti

Principi

- 3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.
- 3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

- 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- 3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(omissis)

* * *

Legge 12 luglio 2011 n. 120 – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Articolo 1

Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*».
3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;
 - b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-*bis*,».

(omissis)

Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

Articolo 144-*undecies*.1

Equilibrio tra i generi

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, 148, comma 1-*bis*, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.
2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:
 - a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
 - b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
 - c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*, del Testo unico.
3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

“Allegato 2”
“Modello di Dichiarazione”

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 29/30 APRILE 2016

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: “NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 63 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'INTERO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2016, 2017 E 2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI”

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, **sotto la propria responsabilità**, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Banca^(*).

1) Dichiaro altresì di essere idoneo a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate:

- ☐ SÌ
☐ NO

2) Dichiaro di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

- ☐ SÌ
☐ NO

3) Dichiaro altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la carica dalla normativa legale e regolamentare, nonché dei requisiti rafforzati previsti dall'articolo 47 dello Statuto sociale:

- ☐ SÌ
☐ NO

^(*) *Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 29/30 aprile 2016 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni dello Statuto.*

In proposito, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della BPM; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della BPM; (c) gli amministratori di società controllate dalla BPM; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla BPM; (e) coloro che sono legati alla BPM o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della BPM o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sociale:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- (iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei conti e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono rispettare anche le disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11, c.d. “divieto di interlocking”.

In particolare, dovendo il candidato essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti punti 3.1), 3.2) e 3.3), il sottoscritto dichiara:

3.1) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione:

- ☐ SÌ
☐ NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

e/o

3.2.) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministratore in società diverse da quelle di cui al punto 3.1., purché con un fatturato superiore a un miliardo di Euro nell'esercizio 2015, o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o esterno:

- ☐ SÌ
☐ NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

attività di _____ presso _____ dal _____ al _____;

e/o

3.3) di essere, o essere stato, professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche:

- ☐ SÌ
☐ NO

(in caso affermativo specificare di seguito)

presso _____ dal _____ al _____;

presso _____ dal _____ al _____;

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, _____ 2016

In fede _____

“Allegato 3”

"Modello elenco incarichi"

NOTA BENE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MODO

CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI RICHIESTI

Dichiarazione incarichi in altre società

Il sottoscritto _____

dichiara ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, cod. civ., come richiamato dall'articolo 2409-*quaterdecies*, comma 1, cod. civ. **di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo**

[illegible]

Milano, _____ 2016

In fede _____